



COMUNE DI MASAINAS
(Provincia del Sulcis Iglesiente)

**NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE CON
INCREMENTO DEL NUMERO DI LICENZE
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC).**

Allegato Proposta Consiglio Comunale n. 17 del 26/05/2026

INDICE GENERALE

TITOLO I - NORME GENERALI

- ART. 1 - Disciplina del Servizio.
- ART. 2 - Definizione del servizio di noleggio con conducente.
- ART. 3 - Numero di autorizzazioni.
- ART. 4 - Caratteristiche del servizio.
- ART. 5 - Prescrizioni generali - (Figure giuridiche).

TITOLO II - IL SERVIZIO – CARATTERISTICHE

- ART. 6 - Caratteristiche delle autovetture.

TITOLO III - LICENZA DI SERVIZIO

- ART. 7 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggio con conducente.
- ART. 8 - Modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni NCC.
- ART. 9 - Domanda per l'esercizio – documentazione.
- ART. 10 - Titoli validi per l'assegnazione.
- ART. 11 - Assegnazione e rilascio autorizzazione di noleggio con conducente.
- ART. 12 - Validità.
- ART. 13 - Trasferibilità delle autorizzazioni NCC.

TITOLO IV - MODALITÀ OPERATIVE

- ART. 14 – Inizio attività NCC.
- ART. 15 - Sostituzione alla guida.
- ART. 16 - Obblighi e regole di comportamento dei conducenti.
- ART. 17 - Diritti dei conducenti.
- ART. 18 - Norme riguardanti i clienti.
- ART. 19 - Interruzione del servizio.
- ART. 20 - Tariffe.
- ART. 21 - Foglio di servizio.
- ART. 22 - Trasporto di persone disabili.

TITOLO V - RINUNCIA – SOSPENSIONE – DECADENZA – REVOCA

- ART. 23 - Rinuncia all'autorizzazione NCC.
- ART. 24 - Sospensione dell'autorizzazione NCC.
- ART. 25 - Sospensione volontaria.
- ART. 26 - Decadenza dell'autorizzazione.
- ART. 27 - Revoca dell'autorizzazione.

TITOLO VI – SOSTITUZIONE VEICOLI - VIGILANZA – SANZIONI

- ART. 28 - Sostituzione del veicolo.
- ART. 29 - Vigilanza sul servizio.
- ART. 30 - Sanzioni.
- ART. 31 - Monitoraggio del servizio noleggio con conducente.
- ART. 32 - Pubblicità.
- ART. 33 - Norme transitorie.
- ART. 34 - Aggiornamenti.
- ART. 35 - Disposizioni finali.

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Disciplina del Servizio

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) di veicoli fino a 9 posti compreso il conducente (categoria M1), come definito dalla Legge n. 21 del 15/01/1992.

2. Al servizio di cui al comma 1 si applica la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:

- L. 15.01.1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” e s.m.i;
- D.M 15.12.1992 n. 572 “Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;
- D.M 20.04.1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
- D.Lgs. 19.11.1997 n. 422 “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada;
- Delibera G.R. 22.12.2003 n. 47/40 Trasporto su strada di viaggiatori effettuato mediante noleggio con conducente di autobus e di autovetture;
- L.R. 7.12.2005 n. 21 “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna”;
- Legge 04.08.2006 n. 248 - art 1;
- Delibera G.R. 12.03.2010 n.10/42 di approvazione dei criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi taxi e noleggio autovetture con conducente e decreto Assessore dei Trasporti n. 6 del 12/05/2010 concernente le direttive per l'attuazione della medesima delibera;
- Delibera G.R. 01.07.2010 n.25/38 – Istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea integrata con Delib. G.R. 12/30 del 20 marzo 2012.
- Deliberazione della G.R. 37/19 del 21 luglio 2015, Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento;
- Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia - Allegate alla Delibera G.R. N. 11/14 Del 28.02.2017, come modificate dalla deliberazione della Giunta regionale n.10/13 del 27.02.2018;
- L. 11.02.2019, n. 12 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”;
- Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia dello Stato, prot. n. 300/A/1840/19/149/2019/01 del 28.02.2019;
- Delibera G.R. 08.08.2019 n. 32/55 di approvazione delle “Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento”.

3. Per quanto applicabile in materia ed in quanto non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare.

Art. 2 – Definizione del servizio di noleggio con conducente

Il presente Regolamento intende disciplinare l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (di seguito anche NCC) mediante autoveicolo classificato M1 fino a 9 (nove) posti a sedere (compreso il conducente) e provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, svolgendo una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea. Esso è effettuato a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

ART. 3 - Numero di autorizzazioni

Ai sensi della normativa regionale di riferimento e dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, competente a stabilire con regolamento il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, mediante autoveicolo, è il Consiglio Comunale.

Alla data di stesura del presente regolamento si confermano, come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 22/05/2002, quanto segue:

- n. 2 licenze autoveicolo (servizio NCC), sino a 8 posti escluso il conducente;
- n. 1 licenza autoveicolo tipo minibus sino a 25 posti escluso il conducente;
- n. 1 autobus sino a 50 posti escluso il conducente.

I Comuni determinano il numero di veicoli M1 da adibire al servizio di noleggio con conducente attraverso una metodologia di calcolo del fabbisogno basata su alcune variabili socio economiche territoriali tra le quali:

- il numero di titolarità già operanti;
- entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;
- estensione territoriale;
- offerta riguardante le altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea
- tipologia del servizio offerto, frequenza, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
- presenza di poli produttivi;
- servizi amministrativi, servizi socio sanitari, scolastici, sportivi e culturali che si svolgono nel Comune;
- offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;
- rapporto con altre realtà analoghe del territorio regionale e studi di settore.

Al fine del rilascio di nuove titolarità il Comune deve tenere conto e dimostrare un'effettiva mutazione di tutti i fattori socio economici di cui sopra che ne giustifichi l'incremento, mediante una relazione tecnica da allegare alla deliberazione del Consiglio comunale che approva il Regolamento comunale in materia o lo modifica con riferimento al numero totale di titolarità da rilasciare. La relazione dovrà contenere, nel dettaglio, una quantificazione numerica riferita a ciascun dato sopra indicato in modo tale da rendere evidente la necessità di ulteriori titolarità rispetto a quanto determinato con riferimento all'ultima programmazione numerica. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.

Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni del servizio di noleggio con conducente.

ART. 4 - Caratteristiche del servizio

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio della Regione Sardegna, come indicato dall'articolo 3, comma 3, della L. 21/1992 come modificata dal D.L. 135/2018.

Nell'ipotesi che la rimessa del veicolo adibito a noleggio con conducente sia ubicata in un comune diverso, l'interessato dovrà comunque dare comunicazione sia al Comune di Masainas sia a quello dove è ubicata la rimessa.

La rimessa potrà essere utilizzata solo previa comunicazione al Comune di Masainas con indicazione dell'esatta ubicazione, della corretta destinazione d'uso del locale utilizzato e del corretto titolo giuridico che ne consente l'utilizzo.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di NCC devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono ricadere all'interno dell'intero territorio regionale.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio il quale si ritiene assolto solo se conforme a quanto indicato nell'art. 21 del presente regolamento.

L'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno dell'intero territorio regionale.

I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. È consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.

In caso di sopravvenuti motivi di caso fortuito o forza maggiore che impediscono l'erogazione del servizio, regolarmente prenotato, con l'autovettura a cui sia stato associato (ad esempio, per blocco stradale, incidente o altro), il medesimo servizio può essere erogato da diversa autovettura, già partita dall'autorimessa per lo svolgimento di altri servizi. In tal caso nel foglio di servizio cartaceo o elettronico dovrà essere annotata la variazione e le cause.

Ai veicoli adibiti a servizio NCC è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

ART. 5 - Prescrizioni generali - (Figure giuridiche)

I titolari di licenza per esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della L. 08/08/1985 n. 443;
- b) Associarsi in cooperativa di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, art. 1 della L. 21/1992 (*servizio di noleggio, con conducente e autovettura,*);
- e) Esercitare in una qualsiasi forma giuridica prevista dall'ordinamento;

Per i casi sopra menzionati è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso dagli organismi sopraelencati, l'autorizzazione non potrà essere ritrasmessa al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO II - IL SERVIZIO – CARATTERISTICHE

ART. 6 - Caratteristiche delle autovetture

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono risultare omologate al trasporto di persone in numero non superiore a 9 (nove) compreso il conducente.

Esse devono rispettare, in ogni momento, tutte le caratteristiche previste dalla normativa vigente. Le difformità, ove accertate, potranno dare luogo a richiesta di regolarizzazione e ad eventuale successiva revoca e/o sospensione dell'autorizzazione.

Il servizio di NCC deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. A tal fine, i veicoli utilizzati dovranno essere dotati di idoneo portabagagli atto ad ospitare una sedia a rotelle ed il trasporto della stessa o di altri supporti necessari è sempre obbligatorio e gratuito.

Le autovetture devono, inoltre, portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno di dimensioni cm 6x12 con la scritta «Noleggio» e devono essere dotate di una targa posteriore metallica inamovibile recante la dicitura «NCC» con lo stemma del Comune di Masainas e un numero progressivo corrispondente al numero di autorizzazione rilasciata per quel veicolo.

È ammessa l'apposizione di pubblicità sulle autovetture, purché non pregiudichi l'immediata riconoscibilità dei dati identificativi del noleggio con conducente, e comunque nelle forme e limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione.

La pubblicità sulle autovetture è soggetta all'imposta comunale, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993.

I veicoli adibiti al servizio di NCC devono essere dotati di contakilometri generale e parziale.

TITOLO III - LICENZA DI SERVIZIO

ART. 7 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggio con conducente

L'esercizio della professione di noleggio con conducente è consentito ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e dei requisiti di cui al D. Lgs. 159/2011 (misure di prevenzione antimafia).

L'idoneità professionale è acquisita, a termini della vigente normativa, mediante l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea, tenuto dalla Camera di Commercio competente di Cagliari - Oristano (ex art. 2, commi 1 e 4, All. alla DGR n. 12/30 del 20.03.2012), nella sezione riservata ai conducenti di noleggio con conducente, con il possesso del Certificato di abilitazione professionale (C.A.P c.d. KB) previsto dal Codice della Strada, nonché della patente di tipo B o superiore.

ART. 8 - Modalità per l'assegnazione delle autorizzazioni

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente viene rilasciata dal Comune di Masainas, attraverso bando di concorso, ai candidati vincitori che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo.

Il bando è indetto nel momento in cui si rendono disponibili una o più autorizzazioni NCC o qualora, a seguito di apposita relazione tecnica da parte degli uffici comunali competenti, si

ravvisasse la necessità di un aumento di esse, previa deliberazione del competente Consiglio Comunale, come disposto dall'art. 3 del presente regolamento.

Il bando deve contenere obbligatoriamente:

- Il numero delle licenze o autorizzazioni disponibili;
- L'elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
- L'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- L'indicazione del termine di presentazione delle domande;
- Il termine finale entro il quale si devono concludere le operazioni e la pubblicazione della graduatoria;
- Lo schema di domanda;

Resta inteso che sarà facoltà del Responsabile del Servizio competente, ove ritenuto opportuno, procedere alla nomina di apposita Commissione per la valutazione dei titoli.

Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Servizio provvede con Determinazione a redigere e pubblicare la graduatoria di merito provvisoria e l'elenco delle istanze irricevibili/inammissibili in applicazione dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dal Bando. Avverso tale elenco, entro i successivi 15 giorni, potranno essere presentate eventuali opposizioni che verranno valutate prima dell'approvazione della graduatoria finale.

La graduatoria definitiva verrà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nel sito istituzionale – sezione trasparenza, sottosezione bandi di concorso e resterà in vigore 3 anni.

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Le determinazioni adottate a conclusione del procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione entro 10 giorni, ricorso al TAR entro 60 giorni, ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

La graduatoria resterà in vigore 3 anni e i posti che dovessero rendersi vacanti nel triennio potranno essere ricoperti mediante scorrimento, fino ad esaurimento della stessa.

ART. 9 - Domanda per l'esercizio – documentazione

Chi intende partecipare al bando per ottenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza secondo le indicazioni previste nel bando. All'istanza, oltre ai dati anagrafici del candidato, dovranno essere allegati i seguenti documenti avvalendosi delle dichiarazioni (autocertificazioni) previste dal DPR 445/2000 che sostituiscono la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione:

- a) Autocertificazione del possesso, o copia, della Patente di guida categoria B o superiore;
- b) Autocertificazione o copia di abilitazione professionale tipo CAP (c.d. KB);
- c) Autocertificazione o copia della iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea, tenuto dalla Camera di Commercio competente territorialmente competente (ex art. 2, commi 1 e 4, All. alla DGR n. 12/30 del 20.03.2012), nella sezione riservata ai conducenti di autovetture a noleggio con conducente;
- d) Autocertificazione attestante la conoscenza geografica e toponomastica del territorio del Comune nonché le disposizioni del regolamento comunale concernenti il servizio e le modalità di svolgimento;
- e) Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di proprietà o disponibilità in leasing o ad uso noleggio a lungo termine del veicolo, o disponibilità all'acquisto in proprietà o leasing o noleggio a lungo termine del veicolo, da concretizzarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del bando, e di aderenza dello stesso mezzo alle caratteristiche di

- cui all'art. 6 del presente regolamento;
- f) Dichiarazione di disponibilità, sulla base di valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa all'interno del territorio regionale della Sardegna;
 - g) Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di sana e robusta costituzione fisica per l'esercizio dell'attività a cui si concorre. Resta inteso che l'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, tramite la struttura sanitaria pubblica, il vincitore e/o i vincitori del concorso di cui agli articoli successivi;
 - h) Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi (compresi i requisiti in materia di documentazione antimafia) per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui al presente regolamento;
 - i) L'indicazione dei titoli di valutazione di cui al successivo art. 4;
 - j) Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di non essere titolare di licenza taxi, anche se rilasciata da altro Comune;
 - k) Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di non aver trasferito altra licenza taxi o autorizzazione NCC, anche se rilasciate da altro Comune, nel quinquennio precedente;
 - l) Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di altra licenza taxi o autorizzazione NCC, anche da parte di altri Comuni;
 - m) Dichiarazione, resa ai sensi di legge, di impegno a svolgere la professione di noleggiatore in modo prevalente e/o esclusivo;
 - n) Dichiarazione, resa ai sensi di legge, dalla quale risulti che il medesimo non svolge attività incompatibili con quella di noleggiatore con conducente;
 - o) Composizione nucleo familiare;

Se il richiedente intende avvalersi di collaboratori sostituti, dovrà specificare nell'istanza le generalità complete dei collaboratori, nonché allegare la necessaria documentazione.

La veridicità di tutte le informazioni e dei certificati inerenti alla presenza dei requisiti soggettivi, di cui al presente bando, potrà essere verificata d'ufficio ai sensi della L. 241/1990 e del D.P.R. 445/2000. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli di legge per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. Si precisa che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

È comunque data facoltà di presentazione in copia della relativa documentazione al fine di agevolare il controllo e ridurre i termini del procedimento.

ART. 10 - Titoli validi per l'assegnazione

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'Allegato alla DGR 37/19 del 21.07.2015 in vigore *“Per il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli di categoria M1 [...], tra i titoli oggetto di valutazione non dovrà essere inserita la residenza nel Comune che approva il bando di concorso”*.

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Servizio competente, procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui sono assegnati i punteggi di seguito elencati:

1 – Requisiti professionali

- a) Periodo di servizio prestato come conducente nel settore del noleggio con conducente in qualità di dipendente o collaboratore familiare, dimostrabile attraverso l'iscrizione al registro imprese e INPS:
 - **Punti 1** per ogni anno (calcolato in 1/365 alla 2^a cifra decimale per frazione di anno) fino ad

un massimo di 10 punti

- b) Periodo di servizio come conducente dipendente nel servizio di trasporto pubblico, dimostrabile attraverso avvenuta assunzione e/o esibizione di regolare contratto di lavoro:

➤ **Punti 1** per ogni anno (calcolato in 1/365 alla 2^a cifra decimale per frazione di anno) fino ad un massimo di 10 punti

2 – Proprietà o disponibilità in leasing, o uso noleggio a lungo termine o disponibilità all'acquisto in proprietà o leasing o a noleggio a lungo termine, di autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone disabili in carrozzina: punti 6.

Si precisa che per autoveicolo attrezzato per il trasporto di disabili in carrozzina si intende un veicolo munito (o dotato) di attrezzatura atta ad agevolare l'accesso ed il trasporto del disabile quali: scivoli con rampa di accesso manuale o servoassistita, elevatori idraulici o elettroidraulici con punti di fissaggio carrozzina, e comunque attrezzature che consentano alla persona disabile di accedere all'auto senza sforzo proprio.

Si precisa, inoltre, che l'impegno ad avere un veicolo attrezzato per il trasporto di disabile in carrozzina, che dà diritto all'ottenimento di 6 punti in graduatoria, si intende per sempre, ed ha valore anche in caso di trasferimento della licenza ad altro soggetto o di cambio autoveicolo.

3 – Appartenenza a categorie protette ai sensi della legge 68/99: **punti 2;**

4 – Conoscenza di lingue straniere:

- a) Conoscenza lingua inglese attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute, punteggio attribuito: **punti 6;**
b) Conoscenza lingua francese, tedesca o spagnola attestata da un diploma rilasciato da scuole legalmente riconosciute, punteggio attribuito: **punti 4** per ciascuna lingua;

5 – Titolo di studio diploma di scuola secondaria di secondo grado: **punti 3.** Titolo di laurea (triennale o superiore) **punti 6** (non cumulabili con il punteggio del diploma);

6 – Caratteristiche del veicolo:

- a) **1 punto** per mezzi con immatricolazione non superiore a due anni alla data di scadenza del bando
b) **2 punti** per mezzi con immatricolazione non superiore ad un anno alla data di scadenza del bando
c) **3 punti** per mezzi con immatricolazione non superiore a 6 mesi alla data di scadenza del bando

Qualora i richiedenti abbiano conseguito lo stesso punteggio, costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:

1. Numero familiari a carico
2. Titolo di studio superiore
3. Minore età anagrafica
4. Sorteggio (alla presenza degli interessati)

ART. 11 - Assegnazione e rilascio autorizzazione di noleggio con conducente

Sarà facoltà del Responsabile del Servizio competente, ove ritenuto opportuno, procedere alla nomina di apposita Commissione per la valutazione dei titoli.

Il Responsabile del Servizio competente, approvata la graduatoria di merito redatta dagli Uffici, provvede all'assegnazione e al rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente, di norma entro 60 gg. dalla emanazione dell'atto di aggiudicazione, verificato l'effettivo possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari dichiarati dal candidato. Allo scopo, potrà richiedere l'esibizione di eventuale documentazione attestante gli stati dichiarati, assegnando un termine definito.

La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio della

Regione Sardegna, come indicato dall'articolo 3, comma 3, della L. 21/1992 come modificata dal D.L. 135/2018.

Nell'ipotesi che la rimessa del veicolo adibito a noleggio con conducente sia ubicata in un comune diverso, l'interessato dovrà comunque dare comunicazione sia al Comune di Masainas sia a quello dove è ubicata la rimessa.

La rimessa potrà essere utilizzata solo previa comunicazione al Comune di Masainas con indicazione dell'esatta ubicazione, della corretta destinazione d'uso del locale utilizzato e del corretto titolo giuridico che ne consente l'utilizzo.

L'assegnatario della licenza è tenuto, inoltre, a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti che il medesimo non svolge attività incompatibili con quella di noleggiatore con conducente.

L'assegnatario, avente notifica dell'assegnazione, ha l'obbligo di iniziare l'attività entro 90 giorni dalla notifica stessa (salvo casi di forza maggiore debitamente comprovata), pena la decadenza.

Per l'inizio attività dovrà essere inoltrata la pratica tramite il software regionale all'indirizzo web: <https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico>, secondo le procedure indicate (portale regionale SUAPE).

ART. 12 - Validità

L'autorizzazione all'esercizio di noleggio con conducente ha validità illimitata previo esito positivo della verifica tecnica del veicolo prevista per legge.

L'autorizzazione potrà essere comunque sospesa o revocata o dichiarata decaduta nei casi previsti dalle vigenti norme e dal Regolamento comunale in vigore.

ART. 13 – Trasferibilità delle autorizzazioni NCC

L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) Sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida;

In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio competente, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. L'atto di cessione tra vivi deve essere stipulato alla presenza di un notaio e deve essere da questi registrato. Il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "*mortis causa*" dovrà essere comunicato con la stessa procedura prevista per l'inizio attività di cui all'art. 11 del presente regolamento.

TITOLO IV - MODALITÀ OPERATIVE

ART. 14 – Inizio attività NCC

L'assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente comporta l'obbligo di iniziare l'attività entro 90 giorni, secondo i termini previsti dall'art. 11 del presente regolamento.

ART. 15 - Sostituzione alla guida

I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente di autovettura, in caso di malattia, di invalidità o della sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità dell'autorizzazione a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.

Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-*bis* del codice civile.

La sostituzione deve essere comunicata al Comune di Masainas, tramite la piattaforma telematica SUAPE nelle modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 16 - Obblighi e regole di comportamento dei conducenti

I conducenti di autoveicoli NCC, nell'esercizio della loro attività, sono tenuti al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- non fumare, non consumare cibi e bevande durante la corsa;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, qualora si rendesse necessario;
- consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- seguire il percorso più breve o più agevole, informando il cliente su qualsiasi deviazione, o via alternativa, qualora si rendesse necessaria ed ottenendone il consenso;
- tenere a bordo, oltre ai documenti di circolazione ed assicurativi, l'autorizzazione o ricevuta della SCIA;
- tenere il mezzo pulito e con le attrezzature in perfetto stato di efficienza;
- vestire decorosamente;
- tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti di chiunque, evitare schiamazzi, urla, litigi turpiloquio;
- fornire al cliente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo da pagare;
- obbligo di accettare pagamenti attraverso **POS o altri sistemi digitali**, di cui ogni titolare di autorizzazione NCC si dovrà munire. Chi si trovasse momentaneamente impossibilitato all'uso del sistema digitale stesso, per sospensione temporanea del servizio di transazione o guasto dell'apposito strumento di accettazione, deve sempre comunicarlo anticipatamente al cliente che sarà libero di rivolgersi altrove.

Il conducente, nell'esercizio della sua attività, è tenuto ad osservare i seguenti divieti:

- far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.
- trasportare animali propri;

- interrompere arbitrariamente la corsa senza giustificato motivo;
- chiedere compensi aggiuntivi o non previsti rispetto alle tariffe in vigore o supplementi non autorizzati;
- rifiutare il trasporto dei cani di non vedenti, dei supporti destinati ai portatori di handicap e dei bagagli al seguito dei passeggeri, fino al riempimento dell'apposito vano;

È consentito, al conducente NCC, rifiutare il trasporto a persone in evidente stato di alterazione psico-fisica o che possano imbrattare, sporcare o danneggiare il mezzo; a persone che, in occasione di precedenti servizi, siano risultate inadempienti o abbiano tenuto comportamenti gravemente scorretti; a chi pretendesse prestazioni o manovre vietate dal C.d.S. (codice della strada); a chi pretendesse di caricare un numero di persone superiore a quello previsto dalla carta di circolazione o un bagaglio non ben alloggiato e ancorato o con dimensioni al di fuori della portata del veicolo.

ART. 17 - Diritti dei conducenti

Il conducente del mezzo a noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio può richiedere, in caso di attesa voluta dal cliente, il corrispettivo della corsa maturato fino a quel momento o la cifra pattuita.

ART. 18 - Norme riguardanti i clienti

Il conducente dell'autovettura a noleggio con conducente è tenuto a informare i clienti che è fatto loro divieto di:

- fumare, consumare cibi e bevande a bordo dei veicoli;
- trasportare animali, senza aver adottato, d'intesa col il conducente stesso, tutte le misure necessarie per la sicurezza e/o per evitare il danneggiamento o imbrattamento del mezzo. Resta inteso che è gratuito ed obbligatorio il trasporto di cani accompagnatori di persone non vedenti;
- voler trasportare persone o merci al di fuori della normale ed autorizzata capienza dell'autoveicolo;
- esigere il trasporto se in evidente stato di alterazione psico-fisica;
- danneggiare, insudiciare o imbrattare il mezzo;
- distrarre o disturbare il conducente durante la guida;
- richiedere manovre vietate dal C.d.S.;

L'inosservanza di tali divieti e/o doveri dà diritto al noleggiatore con conducente di interrompere la corsa, fermo restando l'obbligo, da parte del cliente, di pagare il corrispettivo della corsa maturato fino a quel momento.

ART. 19 - Interruzione del servizio

Qualora la corsa debba essere interrotta per causa di forza maggiore imputabili al conducente o al mezzo, il cliente ha diritto di abbandonare il veicolo senza nessun costo per il disservizio subito.

È compito del conducente provvedere a garantire un trasporto sostitutivo il cui costo, sarà a carico del cliente secondo le tariffe vigenti.

Qualora la corsa debba essere interrotta per cause di forza maggiore imputabili al cliente, lo stesso ha diritto ad abbandonare il veicolo riconoscendo al conducente la corsa fin lì maturata.

ART. 20 - Tariffe

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Il Ministro dei trasporti è stato designato dalla L. n. 21/1992 per l'emanazione delle disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

ART. 21 - Foglio di servizio

Nel servizio di NCC è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al comma 4 dell'art. 11 della legge 21/1992, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

ART. 22 - Trasporto di persone disabili

I servizi di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. A tal fine, i medesimi veicoli devono essere dotati di idoneo portabagagli atto ad ospitare una sedia a rotelle pieghevole.

Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti necessari ai portatori di handicap è sempre obbligatorio ed effettuato gratuitamente.

Resta inteso che chi avesse conseguito l'autorizzazione a seguito di concorso, acquisendo il punteggio relativo alla dichiarazione di cui al punto 2 dell'art. 10 del presente regolamento, sarà obbligato per sempre ed anche in caso di subentro, a seguito di trasferimento, nella titolarità delle licenze di cui al comma precedente e ne rileva contestualmente lo stesso impegno.

TITOLO V - RINUNCIA – SOSPENSIONE – DECADENZA – REVOCA

ART. 23 - Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare, o l'avente titolo, che intende rinunciare all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, deve darne comunicazione al Comune di Masainas tramite portale regionale SUAPE.

ART. 24 - Sospensione dell'autorizzazione

Fatti salvi i casi di cui all'art. 11 bis della Legge n. 21/1992, l'autorizzazione è sospesa con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, quando si verifichi uno dei seguenti casi:

1. violazione di norme del Codice della Strada la cui gravità comprometta, o possa compromettere, l'incolumità dei passeggeri trasportati;
2. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio del servizio noleggio con conducente;
3. violazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare:
 - a) rifiuto alla prestazione obbligatoria, senza giustificato motivo;

- b) rifiuto, senza giustificato e comprovato motivo, alla accettazione in pagamento della carta di credito;
- c) violazione delle norme sulla riconoscibilità del veicolo, ovvero mancata esposizione, o esposizione non conforme, dei contrassegni con la scritta “Noleggio” nonché della targhetta metallica di identificazione con scritta “NCC”, numero d'ordine e stemma del Comune da apporre sul veicolo ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento;
- d) violazione alle norme sul trasporto di portatori di handicap;
- e) guida del veicolo da parte di persona priva di iscrizione al ruolo dei conducenti tenuto dalla Camera di Commercio competente, o comunque ritenuta non idonea in base a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente, o per la quale non sia stata presentata comunicazione di inizio sostituzione alla guida all'ufficio competente;
- f) l'aver utilizzato, per il servizio, un veicolo diverso da quello autorizzato;
- g) ogni altro caso la cui gravità è tale da costituire pregiudizio all'esercizio del servizio pubblico.

La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni siano commesse da sostituti o collaboratori.

La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell’infrazione commessa e della recidiva e, in ogni caso, non può superare la durata di 120 giorni.

ART. 25 - Sospensione volontaria

Il titolare del servizio pubblico di noleggio con conducente può chiedere, con apposita istanza, presentata tramite portare regionale SUAPE, la sospensione del servizio qualora non possa avvalersi di sostituti alla guida.

L'attività può essere inoltre sospesa per:

- a) comprovata contrazione del traffico documentata da apposita relazione;
- b) causa di forza maggiore debitamente comprovata;

Nel caso di cui alla lettera a), la sospensione può essere concessa per un periodo non superiore a sei mesi l'anno. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Responsabile del Servizio competente.

ART. 26 - Decadenza dell’autorizzazione

La decadenza è dichiarata con provvedimento del Responsabile competente quando il servizio non venga attivato nei termini previsti dal presente regolamento a seguito di assegnazione del titolo, o di trasferimento dello stesso, ex artt. 11 e 13.

La decadenza è dichiarata, altresì, quando il servizio viene sospeso senza giustificato motivo e/o senza autorizzazione per un periodo superiore a sei mesi.

ART. 27 - Revoca dell’autorizzazione

Fatto salvo il caso di revoca di cui all’art. 11 bis. della Legge n. 21/92, la revoca dell’autorizzazione è disposta con provvedimento dirigenziale, nei seguenti casi:

- a) violazione della norma che vieta il cumulo, in capo al medesimo soggetto, della licenza taxi con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
- b) quando vengono meno, in capo al titolare o avente titolo, i requisiti per l'esercizio della professione, di cui alla legge ed al presente regolamento;
- c) per violazione delle norme in materia di autorizzazioni all'esercizio dell’attività;
- d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze;
- e) per mancato rispetto del provvedimento di sospensione;
- f) per fallimento del titolare;

- g) Qualora il titolare dell'autorizzazione si sia o sia stato cancellato dal registro delle imprese;

TITOLO VI – SOSTITUZIONE VEICOLI - VIGILANZA - SANZIONI

ART. 28 - Sostituzione del veicolo

Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione del veicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività, previa verifica da parte degli organi comunali competenti. A seguito della sostituzione, devono essere annotati sull'autorizzazione i dati del nuovo veicolo.

Non si delinea quale sostituzione l'uso dell'autoveicolo del collega conducente NCC nei casi di documentato fermo del proprio mezzo.

ART. 29 - Vigilanza sul servizio

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata agli organi di Polizia addetti al controllo di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 30 - Sanzioni

Le violazioni contenute nel presente regolamento, se già non previste da altra normativa regionale o nazionale, sono punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000;
- b) con sanzione accessoria quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, in caso di reiterata violazione.

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo € 500,00 in ipotesi di ricorrenza di una delle seguenti fattispecie:

- a) mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) mancato rispetto della norma sulla riconoscibilità del mezzo;
- c) esercizio non autorizzato di un servizio integrativo di linea;
- d) mancata comunicazione della sospensione volontaria del servizio;
- e) rifiuto di prestare servizio per le destinazioni richieste;
- f) violazione alle prescrizioni del seguente regolamento;

La misura della sanzione da applicarsi al caso concreto è da correlarsi alla gravità della violazione.

Le sanzioni sono irrogate nel rispetto delle vigenti normative ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24.11.1981 n. 689.

ART. 31 - Monitoraggio del servizio noleggio con conducente

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune trasmette all'Assessorato Regionale ai Trasporti l'elenco delle titolarità autorizzate ed effettivamente in esercizio nonché altri dati ritenuti necessari per il monitoraggio dei servizi non di linea, secondo uno schema predisposto e inoltrato a tutti i Comuni dal Servizio Regionale competente.

ART. 32 - Pubblicità

Il presente regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Masainas e sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente: www.comune.masainas.ci.it.

Il Comune pubblica in un'apposita sezione del proprio sito web l'elenco delle titolarità autorizzate con i rispettivi nominativi e recapiti telefonici, previa acquisizione del consenso informato ai sensi

dell'art. 6 lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679, nonché il numero telefonico del Comune al quale gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi.

ART. 33 - Norme transitorie

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti.

I titolari delle autorizzazioni di noleggio con conducente in esercizio dovranno adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 34 – Aggiornamenti

Eventuali aggiornamenti o modifiche delle norme di riferimento di rango superiore comporteranno l'automatica sostituzione delle disposizioni del presente Regolamento che risultino incompatibili con le stesse.

ART. 35 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si farà riferimento alla normativa regionale e nazionale di riferimento in vigore.